



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento,

Prot. n. A001/2020/

Ordinanza

Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni a seguito dell'emanazione del Dpcm 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, e del decreto – legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché disposizioni in materia di quarantena attiva per i lavoratori agricoli provenienti dall'estero, di distanziamento per le attività motorie in piscina e di ingresso sul territorio provinciale di persone provenienti da Croazia, Grecia, Malta o Spagna.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma 2, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;

VISTO le ulteriori competenze della Provincia autonoma previste dall'articolo 8, comma 1, dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige e in particolare il punto 21) in materia di agricoltura e relative norme di attuazione;

VISTO l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;

VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

CONSIDERATO che:

- l'emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;
- la "gestione dell'emergenza", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j) della citata legge provinciale, è l'insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO del decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che ha prorogato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale,";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale,";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che nell'articolo 5, comma 2, prevede espressamente che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione", convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", circa la

proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;

VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO, in materia, l'ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO altresì che nelle premesse del citato decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 si riporta quanto segue *"Considerato che la curva dei contagi in Italia, pur ridotta rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus"*;

VISTE le precedenti ordinanze emanate dal Presidente della Provincia nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

Estensione della validità temporale delle misure adottate con le ordinanze del Presidente della Provincia nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19

RITENUTO che l'attuale situazione epidemiologica rende necessario mantenere misure di prevenzione del contagio da Covid-19, prorogando l'efficacia delle disposizioni assunte con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia;

RITENUTO adeguato, coerentemente con quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di data 7 agosto 2020, prorogare fino al 7 settembre 2020 l'efficacia delle misure disposte da ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. 411120/1, già prorogate al 30 agosto 2020 con l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 31 luglio 2020 prot. 464741/1, in merito all' *"Utilizzo della mascherina"*, al *"Distanziamento interpersonale"*, all' *"Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l'esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020"*;

RITENUTO altresì adeguato prorogare fino al 7 settembre 2020 l'efficacia delle ulteriori misure dettate con l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 17 luglio 2020 prot. 422760/1, già prorogate al 30 agosto 2020 con l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 31 luglio 2020 prot. 464741/1, in merito a *"Servizio di buffet"*, *"Impianti a fune"*, *"Luoghi di riparo in montagna"* e *"Ristorazione e pubblici esercizi"*;

VISTO quanto disposto dall'art. 1 lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di data 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, e del decreto – legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Congressi e grandi eventi fieristici

VISTE l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. 411120/1, che confermava la sospensione fino al 31 luglio 2020 dei congressi, eventi fieristici ed eventi assimilabili e l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 31 luglio 2020 prot. 464741/1, che ne confermava la sospensione fino al giorno 30 agosto 2020;

VISTO quanto disposto dall'art. 1 lett. n) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di data 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, e del decreto – legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"; nella parte in cui dispone l'apertura dei congressi e dei grandi eventi fieristici;

CONSIDERATO che l'andamento epidemiologico sul territorio provinciale consente una graduale apertura delle attività precedente sospese, ivi rientranti quelle riguardanti eventi che vedono la partecipazione di un numero considerevole di persone in ambienti chiusi;

Quarantena attiva per i lavoratori agricoli

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di data 7 agosto 2020 e, in particolare, gli articoli 4 (Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero), 5 (Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso sul territorio nazionale dall'estero) 6 (sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero) e 7 (obblighi dei vettori e degli armatori);

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020 che, in relazione all'incremento dei casi di Covid-19 in molti Paesi esteri, tra cui Bulgaria e Romania, dispone l'obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario in capo alle persone che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato o transitato in tali Paesi;

CONSIDERATO che la coltivazione del terreno per uso agricolo è funzionale alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'ambiente, del territorio rurale e montano e della salubrità dei prodotti;

CONSIDERATO che la coltivazione del terreno per uso agricolo richiede un impiego significativo di manodopera, specie per far fronte alle esigenze di carattere stagionale, sia per le attività di cura delle piante che per le operazioni di raccolta dei prodotti;

CONSIDERATO che le imprese agricole si avvalgono soprattutto di lavoratori provenienti da Stati o territori esteri diversi da quelli previsti dagli elenchi A) e B) dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di data 7 agosto 2020;

CONSIDERATO che un considerevole numero di lavoratori agricoli stagionali, tra i quali sono compresi anche coloro che provengono da Romania e Bulgaria, proviene da Paesi diversi da quelli contenuti dagli elenchi A) e B) di cui sopra, e sono perciò obbligati a rispettare gli obblighi di isolamento fiduciario;

CONSIDERATO che i lavori nel settore agro-forestale, svolti pertanto all'aperto, presentano meno problematiche legate al contagio Covid -19 rispetto ai lavori indoor;

RITENUTO di maggiore sicurezza, per la popolazione trentina, attivare una quarantena attiva per i lavoratori provenienti dall'estero, piuttosto che una quarantena passiva, dal momento che il controllo è più difficile da esercitare laddove lasciato alla responsabilità individuale;

CONSIDERATO che, se le imprese agricole in parola sono in grado di attrezzare nelle proprie aziende o nelle loro immediate vicinanze idonee strutture per l'accoglienza dei lavoratori e garantire che la quarantena prevista dal DPCM 7 agosto 2020 sia ivi svolta idoneamente, e cioè con le prescritte garanzie di igiene, sicurezza e isolamento, si può ritenere che nel periodo di quarantena i medesimi lavoratori possano svolgere i lavori agricoli nella medesima azienda agricola in cui si trovano le strutture di accoglienza, nel rispetto delle disposizioni sanitarie relative e dei protocolli relativi alla quarantena attiva per i lavoratori provenienti dall'estero;

CONSIDERATO che l'attrezzare siti di accoglienza per i suddetti lavoratori tramite il posizionamento di strutture mobili non costituisce attività di campeggio ai sensi delle normative provinciali vigenti, in considerazione dello stato di emergenza;

SENTITO il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, in merito all'elaborazione di uno specifico protocollo circa le misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione alla quarantena attiva per i lavoratori agricoli provenienti dall'estero;

SENTITO il parere del Commissario del Governo per la Provincia di Trento;

Riduzione delle distanze in piscina per attività motoria non natatoria

VISTO l'art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, che prevede quanto segue: *"Per consentire la ripresa delle attività economiche, incrementando nel contempo la sicurezza di operatori e clienti, la Giunta Provinciale può dettare prescrizioni di carattere organizzativo e sanitario anche ulteriori rispetto a quelle individuate nell'ambito dei protocolli condivisi di regolamentazione sottoscritti tra il Governo, i ministeri e le parti sociali. Queste prescrizioni non possono derogare ai principi e alle linee generali dei suddetti accordi e sono adottate, previa valutazione dell'evoluzione dell'epidemia sul territorio, sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anche per consentire la riapertura di determinate attività in modo anticipato rispetto a quanto previsto dalla disciplina statale"*;

VISTE le deliberazioni di Giunta provinciale che, ai sensi del citato art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3, hanno consentito gradualmente la ripresa delle attività economiche;

VISTA la scheda tecnica "Piscine" di cui alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 9 luglio prot. n. 20/127/CR7ter-a/COV19;

CONSIDERATO che le attività motorie in piscina, di natura non natatoria, presuppongono un rischio di contagio inferiore e considerata la necessità di proporre un quadro coerente nelle misure adottate in materia, data anche la previsione contenuta nel "Documento tecnico centri termali e centri benessere" di cui all'allegato 1 della deliberazione di Giunta provinciale n. 799 di data 11 giugno 2020, in cui si dispongono regole in materia di "Piscine termali, piscine, vasche idromassaggio";

Ingresso nel territorio provinciale da parte di persone provenienti da Croazia, Grecia, Malta o Spagna

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del giorno 12 agosto 2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale, in particolare in Paesi come Croazia, Grecia, Malta o Spagna;

Competizioni sportive

VISTO quanto disposto dall'art. 1 lett. f) del DPCM 7 agosto 2020;

Tutto ciò premesso,

il Presidente
ordina quanto segue

Validità temporale delle misure adottate con le ordinanze del Presidente della Provincia nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19

- 1) è prorogata fino al 7 settembre 2020 l'efficacia delle misure dettate con l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. 411120/1, precedentemente prorogata al 30 agosto 2020 con l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 31 luglio 2020 prot. 464741/1, in merito all' *"Utilizzo della mascherina"*, al *"Distanziamento interpersonale"*, all' *"Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l'esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020"*; viene fatto salvo quanto diversamente disposto con la presente ordinanza in materia di congressi e grandi eventi fieristici;
- 2) è prorogata fino al 7 settembre 2020 l'efficacia delle ulteriori misure dettate con l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 17 luglio 2020 prot. 422780/1, precedentemente prorogata al 30 agosto 2020 con l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 31 luglio 2020 prot. 464741/1, in merito a *"Servizio di buffet"*, *"Impianti a fune"*, *"Luoghi di riparo in montagna"* e *"Ristorazione e pubblici esercizi"*;

Partecipazione del pubblico a singoli eventi-sportivi di minore entità

- 3) a decorrere dal giorno 1 settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per gli impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è consentita unicamente nei settori degli impianti sportivi in cui si possa garantire la prenotazione e l'assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, rispettando il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (sia frontalmente che lateralmente), con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie;
- 4) in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per gli impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento può sottoporre uno specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, ai fini dello svolgimento dell'evento;

Congressi e grandi eventi fieristici

- 5) a decorrere dal giorno 1 settembre 2020 sono consentiti i congressi e i grandi eventi fieristici, previa adozione dello specifico protocollo validato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (All.1), secondo le misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi, in modo da garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di un metro tra i frequentatori; è consentito lo svolgimento delle attività strumentali alle predette aperture;
- 6) a partire dal giorno di entrata in vigore di questa ordinanza, sono consentite le attività di preparazione delle manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di spettatori.

*Quarantena attiva per i lavoratori agricoli provenienti dai Paesi
per i quali è previsto l'isolamento fiduciario*

- 7) i lavoratori agricoli provenienti dai Paesi per i quali è previsto l'isolamento fiduciario (compresi Romania e Bulgaria) e fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di ingresso in Italia, possono svolgere il periodo di quarantena, prevista dal DPCM 7 agosto 2020, in forma attiva, svolgendo i lavori agricoli nella medesima azienda agricola in cui si trovano (o nelle cui vicinanze si trovano) le strutture attrezzate deputate all'accoglienza; restano ferme le regole per

l'idoneità dell'alloggio ai fini della stipula di contratti di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi del Testo Unico sull'immigrazione;

- 8) in ogni caso, per ciascuna azienda agricola che assume lavoratori provenienti da Paesi per i quali è previsto l'isolamento fiduciario e per gli stessi lavoratori soggetti alla quarantena attiva, è fatto obbligo di rispettare quanto previsto nel protocollo elaborato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, allegato alla presente ordinanza (All.2), fatte salve le disposizioni previste dal "Protocollo di Salute e sicurezza sul lavoro in Agricoltura e nei lavori forestali Linee guida per la gestione del rischio Covid-19 – rev. 4 28 maggio e 10 giugno 2020", laddove compatibili con l'All. 2;
- 9) è ritenuto necessario che ai lavoratori agricoli provenienti dai Paesi per cui è previsto l'isolamento fiduciario e sottoposti alla quarantena attiva, venga effettuato, nel più breve tempo possibile dal loro arrivo in Trentino, il tampone diagnostico per il Sars-Cov-2; si fa rinvio, quanto alle modalità ed ai tempi per assicurarne la realizzazione, ai protocolli siglati tra le aziende agricole, la Federazione Trentina della Cooperazione e le organizzazioni professionali agricole e alla convenzione siglata tra le predette Federazione e organizzazioni professionali e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;

Riduzione delle distanze in piscina per attività motoria non natatoria

- 10) quale modifica della scheda tecnica "Piscine" di cui alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 9 luglio prot. n. 20/127/CR7ter-a/COV19, si consente la riduzione della distanza di sicurezza in piscina, laddove si svolgano attività motorie non natatorie (a titolo esemplificativo acquagym, hydrobike, acquastep), seguendo le seguenti prescrizioni:

- durante le attività collettive, per le quali si raccomanda di preferire l'utilizzo delle piscine esterne, è necessario limitare il numero di partecipanti al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, con particolare attenzione alle attività che richiedono attività fisica più intensa; nel caso di utilizzo di ambienti interni, attendere almeno un'ora tra un'attività collettiva e quella seguente, arieggiando adeguatamente il locale;
- si consente che, per le predette attività, la densità di affollamento in vasca sia calcolata con un indice di 4 mq (in luogo dei 7 mq attuali) di superficie di acqua a persona; il gestore è perciò tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto;

Ingresso nel territorio provinciale da parte di persone provenienti da Croazia, Grecia, Malta o Spagna

- 11) per le persone che intendono fare ingresso nel territorio della Provincia Autonoma di Trento e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitati in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

- obbligo di presentazione, al vettore all'atto di imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, dell'attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto, o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari; in attesa di sottoporsi al test presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora fino all'esito del test previsto (in caso di esito positivo scatta l'isolamento previsto dal DPCM 7 agosto 2020); per effettuare il tampone nella Provincia Autonoma di Trento è necessario compilare il form online disponibile al link <https://servizi.apss.tn.it/rientroestero/>; l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari contatterà la persona per fornire giorno, ora e luogo per effettuare il tampone;

- 12) le persone di cui al punto precedente, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio provinciale al Dipartimento Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari; in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare con tempestività tale situazione alla competente autorità sanitaria;

Competizioni sportive

- 13) in applicazione dell'art. 1 lett. f) del DPCM 7 agosto 2020, si conferma la ripresa degli eventi e delle competizioni sportive svolte nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva;

Disposizioni finali

- 14) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dalla data di adozione della medesima, salvo i diversi termini di cui ai punti precedenti, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate. Si applicano altresì le ulteriori disposizioni del DPCM 7 agosto 2020, qualora coerenti e non in contrasto con il contenuto dell'ordinanza.

Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.

dott. Maurizio Fugatti

All.to: 1) Documento tecnico congressi e grandi eventi fieristici
2) Misure per la quarantena attiva dei lavoratori agricoli

MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN RELAZIONE ALLA QUARANTENA ATTIVA PER I LAVORATORI AGRICOLI PROVENIENTI DALL'ESTERO

In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica Covid-19 del Trentino, che mostra una bassa prevalenza dell'endemia nella popolazione locale ma la presenza di alcuni focolai dovuti a soggetti esterni al nostro territorio, si ritiene che sia particolarmente importante e degno della massima attenzione porre in sorveglianza tutto il personale lavoratore che entri nel territorio della Provincia di Trento per motivi lavorativi da aree considerate a rischio e/o extra Schengen.

A questo riguardo, in considerazione del fatto che i lavori nel settore agro-forestale, svolti pertanto all'aperto, presentano sicuramente meno problematiche legate al contagio Covid -19 rispetto ai lavori indoor, si ritiene che sia di maggior sicurezza per la popolazione trentina attivare una quarantena attiva per i lavoratori provenienti dall'estero, anche relativamente a soggetti provenienti da Romania e Bulgaria, piuttosto che una quarantena passiva, dal momento che il controllo è sicuramente più difficile da esercitare laddove lasciato alla responsabilità individuale.

Nella quarantena attiva i lavoratori sono posti sotto la sorveglianza e la responsabilità del datore di lavoro, che ne verifica e assicura l'isolamento rispetto al resto della popolazione e dei lavoratori.

Pertanto, per le imprese agricole che sono in grado di attrezzare, nell'azienda agricola o nelle immediate vicinanze della stessa, idonee strutture per l'accoglienza dei lavoratori con le prescritte garanzie di igiene, sicurezza e isolamento, si ritiene che i medesimi lavoratori possano svolgere attività lavorativa al servizio delle stesse, con le seguenti indicazioni, già in parte presenti nel protocollo "Protocollo di salute e sicurezza sul lavoro in Agricoltura e nei lavori forestali" rev 4:

- vengano previsti gruppi stabili operativi composti al massimo da 4 persone (gruppo stanza), anche relativamente all'alloggio, ai pasti, al trasporto e all'attività lavorativa, al fine di facilitare un eventuale contact tracing in caso di positività al Covid-19 ed evitare quindi l'isolamento fiduciario di tutti gli altri lavoratori con il relativo impatto sul ciclo produttivo;
- sia assicurato un alloggio idoneo nell'azienda o nelle immediate vicinanze della stessa, ove gli operatori possano domiciliare nel corso del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; in coerenza con il primo punto devono essere creati dei "gruppi stanza" al massimo di 4 persone;
- all'interno dell'azienda potranno essere impiegati appositi moduli abitativi quali container, roulotte, camper, tende o simili (senza essere considerati quali campeggi), destinati esclusivamente agli operatori agricoli provenienti dall'estero. Tali soluzioni abitative dovranno avere, oltre agli spazi necessari per le quotidiane pratiche di corretta igiene personale, anche adeguati spazi ad uso al massimo di 4 persone (gruppo stanza), destinati al riposo e alla preparazione e consumazione dei pasti. Tutte le attività dovranno essere svolte isolatamente rispettando il distanziamento sociale, salvo il caso in cui i lavoratori soggetti a quarantena fiduciaria siano giunti assieme presso l'azienda datrice di lavoro, facendo parte di un medesimo nucleo familiare o avendo viaggiato assieme fin dal paese d'origine;
- se sono presenti, all'interno dell'azienda o nelle immediate vicinanze della stessa, altri immobili idonei, questi possono essere utilizzati dagli operatori agricoli quale sede del domicilio temporaneo per l'espletamento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, previa acquisizione della disponibilità all'uso da parte dei proprietari. Anche l'eventuale uso degli spazi comuni (cucina etc.) dovrà avvenire in maniera scaglionata in modo da evitare le compresenze se non per il "gruppo stanza";

- il periodo dei 14 giorni, obbligatorio per espletare il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, dovrà comunque avvenire nel massimo distanziamento sociale tra gli operatori agricoli che contemporaneamente svolgono l'attività nella medesima azienda agricola ed hanno quindi lo stesso domicilio temporaneo. E' comunque obbligatorio non mescolare lavoratori provenienti da EU/Schengen con quelli da altri paesi terzi assoggettati all'obbligo fiduciario;
- dovrà essere previsto un servizio continuo di approvvigionamento di viveri e bevande, nonché di quant'altro necessario. Questo servizio dovrà essere predisposto affidandosi ad operatori esterni non soggetti ad isolamento. Dovrà pertanto essere prevista una procedura per la consegna di tali merci, nel pressi del domicilio temporaneo dove soggiornano gli operatori agricoli, senza che vi sia contatto diretto tra operatori e chi effettua la consegna;
- il datore di lavoro, è responsabile della quarantena attiva dei suoi lavoratori e dovrà immediatamente comunicare all'Igiene Pubblica territorialmente competente un caso sospetto all'interno del gruppo dei suoi lavoratori;
- qualora altri lavoratori o il datore di lavoro intrattengano contatti stretti con operatori provenienti dall'estero ed in isolamento fiduciario attivo, dovranno a loro volta rispettare il periodo di isolamento.

Permangono infine i debiti informativi previsti dal DPCM 17 maggio 2020 e ss., in particolare relativamente alla comunicazione del luogo dove si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, secondo le modalità previste dal protocollo "Protocollo di salute e sicurezza sul lavoro in Agricoltura e nei lavori forestali" rev 4.